

Data: 04 aprile 2022, 12:24:20
Da: presidente.ca.bari@giustiziacert.it
A: 'ORDINE AVV. FOGGIA' <segreteria@avvocatifoggia.legalmail.it>
segreteria@pec.ordineavvocatitrani.it
'ORDINE BARI' <ordine@avvocatibari.legalmail.it>
Oggetto: DECRETO 125/2022 DISPOSIZIONI DI ACCESSO E VERIFICA CERTIFICAZIONE
Allegato: DECRETO 125 DEL 04-04-2022.pdf (996.4 KB)

D'ORDINE DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO, SI INOLTRA L'ALLEGATO
DECRETO N. 125 DEL 04/04/2022.

CORDIALI SALUTI

LA SEGRETERIA PARTICOLARE

ORDINE degli AVVOCATI BARI Atto Ricavuto Ufficio Protocollo in data
04 APR. 2022
Assunto al n. 2963

Newstetter
di S.



Corte di Appello di Bari

DECRETO N. 125

IL PRESIDENTE

rilevato che lo “stato di emergenza” - dichiarato con deliberazione del C.d.M. in data 31.1.2020, e in corso sino al 31 marzo 2022 (art. 1 d.l. 24.12.2021, n. 221, conv. in l. 18.2.2022, n. 11) - non è stato ulteriormente prorogato;

rilevato altresì che, coerentemente, il d.l. n. 24/2022 cit., ha introdotto disposizioni mirate alla “graduale eliminazione del green pass base” e del “green pass rafforzato”;

considerato, in particolare, che, disciplinando l'accesso e la permanenza negli Uffici giudiziari:

1) l'art. 5 d.l. n. 24/22 cit. prevede l'uso obbligatorio, "fino al 30 aprile 2022", di "dispositivi di protezione delle vie respiratorie", consistenti in mascherine, quanto meno di tipo "chirurgico", salvo che, "per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi", e con le seguenti eccezioni: bambini sino a sei anni, disabili e ammalati in condizione psico-fisica di incompatibilità; loro accompagnatori, ove ciò sia necessario per comunicare con il disabile e l'ammalato;

2) gli artt 6 e 7 d.l. n. 24/22, cit., prevedono, sino al 30 aprile 2022, la titolarità e l'esibizione, quanto meno, del c.d. green pass base - "da vaccinazione, guarigione o test" - per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni giudiziarie, "anche sulla base di contratti esterni"; per i Magistrati Professionali, i Magistrati Onorari, i Giudici popolari; per i Difensori, i consulenti tecnici e gli altri ausiliari del Magistrato estranei all'Amministrazione della Giustizia, salvo che si tratti di soggetti esentati dall'obbligo vaccinale in base a certificazione medica rilasciata secondo i criteri dettati dal Ministero della Salute;

ritenuto che tale disciplina, vincolante sino al 30 aprile 2022, nel mentre si applica anche ai soggetti ultracinquantenni, esenta i testimoni, le parti processuali e gli altri soggetti non professionali che abbiano motivo di accedere agli Uffici giudiziari;

considerata la necessità di uniformare alla nuova regolamentazione la disciplina già scaturente dai DD.PP.RR. 14 ottobre 2021, n 81, 10 gennaio 2022, n 1, 10 febbraio 2022, n. 14, e 14 febbraio 2022, n. 20;

vista la Circolare del Ministero. della Giustizia in data 30 marzo 2022, m_dg.DOG.30/3/2022.0084567.U;

visto il decreto del Procuratore Generale in sede, del 29 marzo 2022, n. 48,

DISPONE

sino al 30 aprile 2022, le verifiche sulla titolarità della certificazione verde COVID- 19 e le altre attività regolamentative dell'accesso e della permanenza - nei confronti dei soggetti in relazione ai quali la competenza a provvedere non è riservata al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari - avverranno, con le modalità già in uso, e alla stregua dei criteri delineati in parte motiva.

MANDA

alla Segreteria per la comunicazione ai sigg. Presidenti di Sezione e Consiglieri della Corte, al sig. Procuratore generale in sede, agli Ordini degli Avvocati di Bari, Foggia e Trani; per la pubblicazione sul sito ufficiale della Corte; nonché per la comunicazione al C.S.M., secondo le modalità di cui al punto 2) della circolare del C.S.M. P 411/2020 dell'11.3.2020 (pratica num. 1867VV/2020).

Bari, lì 4.4.2022

IL PRESIDENTE
Francesco Cassano

